

## EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. N. 1536 del 09.11.2023

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo

# Sommario

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	. 1
EMENDAMENTO	. 7
TESTO DRODOSTA DI LEGGE A C. N. 1536 DEI 00 11 2023 E MODIEICHE ED INTEGRAZIONI A CONERONTO	Q

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La Repubblica Italiana, con legge n. 18 del 3 marzo 2009 ha ratificato la Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità dell'ONU (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) aprendo ad un profondo mutamento nell'approccio politico e culturale, ma anche giuridico, a questa importante materia. Infatti, nella Convenzione si afferma chiaramente che le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì semplicemente sollecitarne il rispetto e l'implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.

Questo mutamento di prospettiva consente di considerare le persone con disabilità come parte integrante della società umana e la Repubblica deve garantire a costoro il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (Preambolo, lettera e, CRPD).

In particolare, con la ratifica della Convenzione si passa ad un modello bio-psico-sociale della condizione di disabilità, che si fonda sul rispetto dei diritti umani, sottolineando che la condizione di disabilità non deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la Società organizza l'accesso al godimento dei diritti e dei beni e servizi.

In questi termini, è semplice rilevare che le persone con disabilità subiscono condizioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità. La Convenzione definisce la condizione di disabilità come «il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere



comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (preambolo, punto e).

In quest'ottica, diviene fondamentale la ridefinizione di opportuni strumenti in tutti gli ambiti sociali nei quali le persone con disabilità incontrano ostacoli che precludono loro l'accesso al mondo del lavoro, alla piena mobilità, alla possibilità di contribuire allo sviluppo della società e a beneficiare di beni e servizi come tutti gli altri cittadini.

La normativa italiana a tutela delle persone con disabilità è piuttosto articolata ed è elencata nel Decreto ministeriale del 28.03.2008 n. 31929, il quale ci rammenta che il salto di scala, di tipo culturale, che va compiuto per ottenere davvero risultati positivi è quello di considerare tali norme non come un "vincolo" penalizzante, ma una "opportunità" positiva, finalizzata ad un beneficio generalizzato. Non quindi rigide norme per le persone con disabilità ma provvedimenti operativi e linee guida per ottenere un ambiente che sia più confortevole e sicuro per "chiunque".

In tal senso, sembra non più rimandabile l'esigenza di risolvere alcune problematiche che limitano, senza alcuna ragione, la possibilità per le persone con disabilità di fruire, nel rispetto appunto dei diritti umani, di migliori condizioni per l'accesso a manifestazioni sportive, ad eventi culturali e/o concerti.

Attualmente, infatti, le possibilità per la persona con disabilità di accesso in tali ambiti sono sostanzialmente rimesse alla sensibilità dell'organizzatore, perché le disposizioni di cui alla legge n. 118 del 1971 scontano una indeterminatezza nella formulazione che di fatto si traduce in una generalizzata inattuabilità di quanto in esse previsto.

Ancora, sempre con riferimento alle possibilità di accesso in detti ambiti, sovente non si rinviene una uniformità di trattamento in relazione all'accompagnatore della persona con disabilità, mentre sarebbe opportuno estendere le tutele della persona con disabilità anche ad un accompagnatore. Evidentemente, occorre riaffermare in maniera più puntuale, anche al fine di realizzare le finalità

ultime della Convezione cui l'Italia ha aderito, ratificandola, con la legge 18 del 2009, i diritti della persona con disabilità in tali ambiti, anche con riferimento agli accompagnatori che, sotto tale profilo ben possono essere ricompresi fra i cd. caregivers.

In quest'ottica si accoglie con grande favore la proposta di legge n. 1536 presentata in data 9/11/2023 che si propone di introdurre un'apposita norma nel testo della legge n. 104 del 1992 al fine di migliorare l'accesso agli spettacoli delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai



posti riservati ai disabili e all'accesso gratuito agli spettacoli per l'accompagnatore, prevendendo anche delle sanzioni in caso di violazione.

A questo punto, preme richiamare il punto 5.2 dell'art. 5 del decreto del Ministro del Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 che prescrive, in particolare, che, nelle sale destinate a riunione, spettacolo o ristorazione, devono essere previsti per le persone con disabilità due posti riservati ogni quattrocento o frazione di quattrocento, nonché due spazi liberi, ogni quattrocento o frazione di quattrocento su pavimento orizzontale, di dimensioni tali da consentire un'agevole manovra ad una persona su sedia a ruote e collocati in prossimità delle vie di fuga o di un luogo sicuro statico. Per quanto riguarda gli impianti sportivi (stadi etc.), la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), stabilisce all'art. 23, che l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone con disabilità siano realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, a cura delle regioni, degli enti locali e del CONI, ciascuno per gli impianti di propria competenza.

A tal proposito, poi, è opportuno segnalare che in Italia l'accessibilità è buona ma vi sono limitazioni quanto ai posti a disposizione, di talché appare ormai necessario un significativo aumento dei posti accessibili, attraverso la previsione di spazi riservati più ampi oltre che una decisa svolta verso scelte progettuali che in relazione ai nuovi impianti favoriscano l'accesso in tutti gli ordini di posti.

Per quanto riguarda l'accesso delle persone con disabilità ai concerti, attualmente i posti riservati alle persone su sedia a ruota sono insufficienti, oltre che molto spesso non idonei a garantire la piena fruizione e godimento dell'evento.

Infatti, il rispetto degli obblighi normativi si caratterizza per determinare una situazione nella quale le aspettative delle persone con disabilità non sono mai soddisfatte essendo il numero di posti a loro riservati assolutamente esiguo.

Ne deriva che ogni decisione per la risoluzione del problema è rimessa alla discrezionalità degli organizzatori della singola manifestazione che purtroppo, sovente, si traduce in una forte penalizzazione delle persone con disabilità.

In quest'ottica, l'AIGA ritiene di poter contribuire in modo migliorativo a quanto già previsto nella proposta di legge in esame proponendo, innanzitutto, un innalzamento al 2% della soglia percentuale dei posti riservati ai disabili per gli spettacoli, soglia attualmente fissata allo 0,5 per



cento dal citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, con spazi funzionali al godimento degli spettacoli.

Insieme a questo è necessario valutare l'opportunità di prevedere una gratuità per le persone con disabilità certificata e, conseguentemente, agevolazioni o esenzioni dal pagamento dei biglietti di ingresso ad ogni manifestazione anche per gli accompagnatori; possibilità, questa, che ad oggi sono rimesse agli organizzatori.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, segnala l'opportunità e necessità di emendare, per le ragioni meglio spiegate nella precedente parte illustrativa, la proposta di legge A.C. N. 1536 del 09.11.2023 con le modifiche e integrazioni di seguito elencate. A tal fine pertanto,

### **PROPONE**

- ✓ di sostituire il comma 2 dell'art. 23-bis della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, come formulato dalla proposta di legge A.C. N. 1536 del 09.11.2023, con il seguente: "2. In particolare, le strutture e gli impianti di cui al comma 1 devono: a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità; b) essere dotati, nella stessa percentuale stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote"; c) consentire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico."
- √ di inserire il seguente primo capoverso nell'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 23bis della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, come formulato dalla proposta di legge A.C. N. 1536
  del 09.11.2023: "Qualora previsto dalle convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le
  attività culturali con gli enti di riferimento le persone con disabilità certificata hanno accesso
  gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi mentre i relativi accompagnatori hanno accesso
  a condizioni agevolate.";



- ✓ di sostituire l'attuale formulazione del comma 3 dell' art. 23-bis della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, come formulato dalla proposta di legge A.C. N. 1536 del 09.11.2023, con il seguente secondo capoverso: "È comunque assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (EU Disability Card) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a ruote, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento";
- ✓ di inserire il seguente terzo capoverso al comma 3 dell'art. 23-bis della legge 05 Febbraio
  1992, n. 104, come formulato dalla proposta di legge A.C. N. 1536 del 09.11.2023: "Sono
  stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi
  sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone con disabilità e
  ai loro eventuali accompagnatori".
- ✓ di inserire il seguente art 2 nella legge A.C. N. 1536 del 09.11.2023: "Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente norma: il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a stipulare con gli enti di riferimento le convenzioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto al primo capoverso del comma 3 dell'art. 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'art. 1 della presente legge; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali vengono stabilite le agevolazioni fiscali previste nell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'art. 1 della presente legge";

\* \* \* \* \*

# TESTO PROPOSTA DI LEGGE A.C. N. 1536 DEL 09.11.2023 E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A CONFRONTO

# Art. 1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente: «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo) – 1.Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti



temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata.

2. I locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone disabili in numero non inferiore a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e ubicati in modo da garantire la effettiva fruizione dell'evento.

3. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (EU Disability Card) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.

- 2. In particolare, le strutture e gli impianti di cui al comma 1 devono:
- a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità e ubicati in modo da garantire la effettiva fruizione dell'evento;
- b) essere dotati, nella stessa misura stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote";
- c) consentire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
- 3. Qualora previsto dalle convenzioni stipulate tra il Ministero della Cultura con gli enti di riferimento, le persone con disabilità certificata hanno accesso gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi mentre i relativi accompagnatori hanno accesso a condizioni agevolate.
- È comunque assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (EU Disability Card) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a ruote, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.



Sono stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone con disabilità e ai loro eventuali accompagnatori.

4. I soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, nella propria pagina internet e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati:

a) il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; b) l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

- c) il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;
- d) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.
- 5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4.

6. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto di responsabile cui al medesimo comma 4.

7. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono irrogate dal Garante nazionale delle disabilità, istituito

(confermato)

(confermato)

(confermato)

(confermato)



ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che disciplina con proprio regolamento il relativo procedimento.

8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

(confermato)

### Art. 2

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente norma:

- il Ministero della Cultura provvede a stipulare con gli enti di riferimento le convenzioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto al primo capoverso del comma 3 dell'art. 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'art. 1 della presente legge;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Cultura vengono stabilite le agevolazioni fiscali previste nell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'art. 1 della presente legge.

Roma 27.05.2024.

Il Presidente Nazionale Aiga Avv. Carlo Foglieni

Carlo Foglieni



Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento Aiga per il Sociale composto dagli Avvocati Chiara Corculuscu (Coordinatrice del dipartimento) Sabrina Faccio, Simone Angei, Francesca Mazza, Francesca Fabbri, Alessia Cifaldi, Cristina Sirignano, Alessandro Munno, Silvia Margherita e da Lucia Dominici (Referente del dipartimento nella Giunta Nazionale).